

TRIBUNALE DI VITERBO

- Sezione Previdenza e Lavoro -

ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art 414 cpc

Nell'interesse del Sig. **DELLE CURTI** Giuseppe nato a Marcianise CE il 04.01.1969 C.F. DLLGPP69A04E932J residente in Marcianise alla Via Clano rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.to presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

Per comunicazioni

Tel e fax 0823/329751,

pec avv.gianluca.corriere@pec.it

giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA

RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere, 76/a - 00153 Roma ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi 12 00186 Roma ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

PREMESSO CHE

1) il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della scuola paritaria "Babylandia" con sede in Falciano di Caserta alla via Marconi 43 in forza di una successione di contratti a termine e part time in qualità di collaboratore scolastico per gli anni scolastici, (2014/15; 2015/16; 2016/17) dal 01.09.14 al 31.08.17 come risulta dal certificato di servizio rilasciato dal medesimo istituto ([all.to 3](#))

2) il ricorrente ha inoltre conseguito la qualifica di "Operatore dei Servizi di ristorazione del settore cucina" presso il "Centro Studi Sannitico" di Durazzano (BN) nell'a.s. 2012/2013



come risulta dal certificato di qualifica n 27 rilasciato dal medesimo istituto nonché dal Registro Esami di qualifica Professionale redatto dalla Commissione – Cucina, dal Verbale dello scrutinio degli esami e dalla certificazione del piano di studi. ([all.to 4](#) [5](#) [e 6](#))

3) L'istituto "Centro Studi Sannitico" è stato riconosciuto paritario retroattivamente a far tempo dall'a.s. 2012/13 con decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 rilasciato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Campania in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15 che - in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza di rigetto del Tar Campania ed in riforma della stessa - ha annullato *ex tunc* i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di iniziale diniego della parità ed ordinato l'aggiornamento dei dati dell'anagrafe delle scuole paritarie, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni.

4) l'ufficio Scolastico Regionale della Campania di Caserta ha pubblicato, nel suo sito l'elenco delle scuole paritarie con l'indicazione dell'anno scolastico di decorrenza del riconoscimento dello status di parità ([All.to 14](#))

5) In ragione del decreto di parità, con sentenza 3676/19 pubblicata il 04/07/19, il Tar Napoli ha dichiarato cessata, con sentenza passata in giudicato, la materia del contendere nel giudizio (RGN. 04879/2015) promosso dalla scuola paritaria al fine di ottenere l'annullamento (oltre che dei verbali delle ispezioni del 20/05/2015 e 12/06/2015 e della relazione tecnica del dirigente tecnico) del decreto n. AOODRCA/6790 del 30/06/2015 col quale USR per la Campania reiterava, nei confronti di molteplici istituti scolastici compreso il Centro Studi Sannitici, il diniego di riconoscimento dello status di scuola paritaria a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, ([all.to 7](#) [all.to 8](#) [all.to 9](#))

6) l'istante ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III^ fascia ATA per il triennio scolastico 2018-21 allegando sia il diploma di qualifica professionale conseguito presso il Centro Studi Sannitico che il servizio alle dipendenze della scuola paritaria "Babylandia" (attestato da un certificato vergato dall'A.U. Filippo Buono)



7) il ricorrente è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2018/19 dall'I.C. di Bassano Romano con decorrenza dal 12.09.18 al 30.06.19 per l'a.s. 2018/19 e dal 12.09.19 al 30.06.20 per l'a.s. 2019/20, [\(all.to 10\)](#)

8) il dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Di Bassano Romano con DECRETO prot. n. 847/FP del 10.02.19 , senza contestare che il servizio alle dipendenze dell'istituto paritario fosse stato prestato con carattere di effettività, disponeva: *“ACCERTATO che, dall'estratto conto previdenziale INPS, risulta che il Sig. Delle Curti Giuseppe negli anni dal 2012 al 2019 ha versato contributi da coltivatore diretto/coltivatore mezz.; «ACCERTATO il mutamento della situazione di fatto e specificatamente l'inesistenza dei servizi dichiarati per l'acquisizione del punteggio nella graduatoria di collaboratore scolastico e valutata la mendacità della dichiarazione resa dall'interessato in merito ai servizi prestati» disponeva « 1) La decadenza del sig .Delle Curti Giuseppe dalla graduatoria di III fascia di Istituto relativa al profilo di collaboratore scolastico nella quale risultava fino ad oggi inserito alla posizione n. 17 con punti 19,90; 2) La revoca dell'individuazione dello stesso aspirante, ai fini della stipula di contratto a tempo determinato per il periodo dal 12/09/2019 al 30/06/2020; 3) La conseguente risoluzione di diritto, con effetto immediato, del contratto di lavoro stipulato in data 12/09/2019 recante protocollo n. 4327, risoluzione che formerà oggetto di separato provvedimento da adottare con i poteri del privato datore di lavoro, in conseguenza del quale qualsivoglia servizio prestato dal sig. Delle Curti Giuseppe presso istituzioni scolastiche statali a far data dal 01/09/2018 dovrà valere solo di fatto e non di diritto, non consentendo la maturazione di alcun punteggio utile in successive procedure selettive per il personale ATA; 4) L'esclusione del Sig. Delle Curti Giuseppe dalla procedura di reclutamento per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse; 5) La trasmissione del presente Decreto a tutte le Istituzioni scolastiche della provincia ed a tutti gli ambiti territoriali provinciali del MIUR.; **la revoca degli effetti giuridici del contratto citato in premessa. La presente certificazione sarà consegnata al Sig. Delle Curti e la stessa cesserà il suo servizio a far data dal 11/02/2020. Il servizio prestato dal Sig. Giuseppe Delle Curti dal 12/09/2019 al 10/02/2020 sulla base di erroneo punteggio risulta essere prestato di fatto e non di diritto ai sensi dell'art. 7 comma 7 del D.M. n.640 del 30/08/2017 con la conseguenza che***



*allo stesso non deve essere attribuito nessun punteggio e art. 8 comma 8.4 del D.M. n. 640 del 30/08/2017 “ le autodichiarazioni mendaci o la produzione di **certificazioni false** o, comunque, **la produzione di documentazioni false** comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse” » ([ALL.TO 11](#))*

9) Con decreto n 5495 del 12.10.20, sostitutivo del precedente, comunicato l'interessato a mezzo mail ordinaria, il medesimo istituto scolastico, senza contestare che l'esame di qualifica si fosse effettivamente svolto, così disponeva: «**ACCERTATO il mutamento della situazione di fatto e specificatamente l'inesistenza dei servizi dichiarati per l'acquisizione del punteggio nella graduatoria di collaboratore scolastico e valutata la mendacità della dichiarazione resa dall'interessato in merito ai servizi prestati; VISTO il contratto stipulato con il SIG. Delle Curti Giuseppe con la qualifica di collaboratore scolastico prot.n.4327 del 12/09/2019; VISTO il titolo di studio “Diploma di qualifica triennale di operatore dei servizi di ristorazione settore cucina” conseguito nell'a.s. 2012/2013 presso il Centro Studi Sannitico di Durazzo (BN) dichiarato dal Sig. Giuseppe Delle Curti; ACCERTATO che, dalla nota Prot. 1692 del 31/03/2020 dell'Ambito Territoriale per la Provincia di Benevento, l'Istituto Centro Studi Sannitico di Durazzo (BN) “stante il fatto di essere stato riconosciuto paritario retroattivamente, con decorrenza dall'a.s. 2012/2013, l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post. Si precisa inoltre che l'ATP di Benevento, con riferimento all'a.s. 2012/2013, non è in possesso di atti idonei ad accertare lo svolgimento degli esami di qualifica professionale”;**»([all.to 12](#))

10) Entrambi i decreti non venivano preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento né la relativa istruttoria procedimentale ha coinvolto gli istituti paritari interessati ossia Babylandia e Centro Studi Sannitico che hanno rilasciato rispettivamente il certificato di servizio e il titolo di qualifica

11) nel testo decreto di decadenza non v'è alcun riferimento al certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria come pure non si contesta la prestazione, da parte del ricorrente, del servizio reso presso la scuola paritaria Babylandia con carattere di effettività o che tale servizio non fosse coperto da nomina o da contratto bensì solo



ed esclusivamente che esso non fosse coperto da contributi. Neppure, l'istituto scolastico, deduce la non autenticità del diploma di qualifica professionale o il non effettivo svolgimento dei relativi esami presso il "Centro Studi Sannitico", ma la *validità* di tale titolo perché a suo dire rilasciato da un istituto scolastico "*non* paritario" e pertanto non autorizzato allo svolgimento degli esami di qualifica triennale statale giusta la nota dell'Ufficio scolastico provinciale di Benevento.

12) Ad attestare la buona fede del ricorrente si allega copia di estratto contributivo datato 13.12.18 da cui risultavano i versamenti effettuati dalla scuola paritaria e documenti attestanti gli esami di qualifica ([all.to 13](#))

13) l'illegittimo depennamento compromette irrimediabilmente le possibilità del ricorrente di accedere a nuove supplenze in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico oltre ad aver determinato la perdita degli incarichi medio tempore affidati ad altri aspiranti in graduatoria e per i quali ci si riserva di agire con separato giudizio.

14) È evidente il pregiudizio riconnesso all'impossibilità di essere destinatario di altre supplenze le quali rappresentano l'unica attività lavorativa della parte e, dunque, la sua esclusiva fonte di reddito

Tutto ciò premesso, avverso i decreti di rettifica e di depennamento dalle graduatorie di Collaboratore scolastico e cuoco, il ricorrente, *ut supra* generalizzato, rappresentato e difeso, intende proporre ricorso ai sensi dell'art 414 cpc per i seguenti.

MOTIVI

I) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PER OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI (DECRETO prot. n. 847/FP del 10.02.19)

I.a) violazione del DM 640 del 30 agosto 2017 art 8.4;

La decisione del dirigente di applicare la misura del depennamento con DECRETO prot. n. 847/FP del 10.02.19 è del tutto illegittima e priva di base normativa. Al più



l'omissione contributiva da parte del precedente datore di lavoro privato avrebbe potuto, sia pur non condivisibilmente secondo questa difesa e la maggioritaria giurisprudenza di merito, giustificare la rettifica del punteggio e non la decadenza dalle graduatorie. Ciò è comprovato del resto dal vasto contenzioso sul tema dell'omesso versamento contributivo da parte del precedente istituto paritario e della sua incidenza sul successivo rapporto di lavoro tra il medesimo lavoratore e l'istituto statale. Esso ha ad oggetto infatti sempre l'illegittimità di decreti di rettifica del punteggio per assenza di contributi e giammai di decadenza dalle graduatorie. Tale ultima misura sanzionatoria concerne la distinta e totalmente diversa ipotesi in cui venga contestata la falsità o non validità legale del titolo di studio indicato come titolo di accesso allo specifico profilo indicato nella domanda di inclusione (Assistente amministrativo, Assistente tecnico, Collaboratore Scolastico ecc).

A conferma di ciò si rileva che con circolare **U.OOOOOS€.**09-01-2019 ([all.to 17](#)) l'USR Veneto, articolazione territoriale del MIUR, in merito ai controlli sulle domande presentate dagli aspiranti all'inclusione delle graduatorie di istituto del personale ATA distingue tra verifiche sui titoli e verifiche sui servizi differenziando le due fattispecie anche sul piano delle sanzioni applicabili:

*“ **I) Nel caso di titolo di studio** (di cui si sia accertato la falsità o l'effettivo mancato conseguimento ovvero il conseguimento in assenza del riconoscimento della parità scolastica) utilizzato al fine dell'inserimento in graduatoria con richiesta di attribuzione del corrispondente punteggio, che abbia pertanto consentito l'inserimento in graduatoria e al collocamento in posizione utile per il conferimento dell'incarico, altrimenti con conseguibile), la scuola procedente dovrà:*

- a) disporre, con proprio provvedimento, la decadenza del candidato dalla graduatoria di Ili' fascia, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D.M. n. 640/2017;*
- b) con successivo provvedimento, preso atto dell'intervenuta decadenza dalla graduatoria e del correlato avvenuto annullamento della procedura di reclutamento che ha dato luogo al conferimento dell'incarico a tempo determinato, risolvere il contratto di lavoro già stipulato, in applicazione dell'apposita clausola contrattuale apposta nel contratto individuale di rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'anno scolastico 2018/2019;*
- c) provvedere a dichiarare non valido ai fini giuridici l'eventuale servizio già prestato dall'aspirante, cioè come prestato in termini di mero fatto e non di diritto, posto che a tale servizio non può essere attribuito alcun punteggio, come previsto dall'art. 7, comma 7, del*



D.M. n. 640/2017;

d) trasmettere il provvedimento di decadenza dalla graduatoria a tutte le altre Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di 111' fascia il soggetto risulti inserito, al fine di consentire alle stesse l'adozione dei conseguenziali analoghi provvedimenti.

Il) Nel caso in cui l'accertamento negativo afferisca esclusivamente al punteggio attribuito al servizio prestato presso una scuola paritaria (in quanto non effettivamente svolto, svolto in assenza della parità, ovvero senza il versamento dei contributi), con conseguente attribuzione di un maggiore punteggio che abbia comportato il collocamento in posizione utile per il conferimento dell'incarico, altrimenti non conseguibile, la scuola procedente dovrà:

a) rideterminare, con proprio motivato provvedimento, il punteggio, rettificando la graduatoria e la posizione nella stessa occupata dall'interessato, senza disporre la decadenza;

b) nel caso in cui accerti che senza la valutazione del punteggio attribuito, il candidato non si sarebbe collocato in utile posizione e non avrebbe maturato titolo all'assunzione a tempo determinato, dichiarare nel corpo del medesimo provvedimento di rettifica della graduatoria anche l'annullamento della procedura di reclutamento che ha dato luogo al conferimento dell'incarico a tempo determinato nei confronti del candidato;

c) con successivo provvedimento, preso atto dell'avvenuto annullamento della procedura di reclutamento che ha dato luogo al conferimento dell'incarico a tempo determinato, risolvere il contratto di lavoro già stipulato, in applicazione di apposita clausola contrattuale apposta nel contratto individuale di rapporto di lavoro a tempo determinato sottoscritto per l'anno scolastico 2018/2019;

d) provvedere a dichiarare non valido ai fini giuridici l'eventuale servizio già prestato dall'aspirante, cioè come prestato in termini di mero fatto e non di diritto, posto che a tale servizio non potrà essere attribuito alcun punteggio, ai sensi del già citato art. 7, comma 7, D.M. 640/2017;

e) trasmettere il provvedimento di rettifica della graduatoria a tutte le altre Istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie di 111' fascia il soggetto risulti inserito, al fine di consentire alle stesse di rettificare il punteggio spettante al candidato nelle proprie GGII.

Laddove la rideterminazione del punteggio sia tale da non incidere sull'utile collocamento ai fini del conferimento del medesimo incarico a tempo determinato, occorrerà rideterminare il punteggio e rettificare la graduatoria, senza però risolvere il contratto di lavoro in essere, e comunicare a tutte le altre

scuole l'intervenuta rettifica del punteggio e della graduatoria, perché le stesse provvedano a loro volta ad effettuare le doverose rettifiche.”

Nel caso oggetto di scrutinio, non ricorre alcuna delle tassative (e non estensivamente interpretabili) ipotesi di esclusione dalle graduatorie di cui all'art 8.2 lett d) DM 640/17:

“8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che abbiano effettuato



autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false”

L’art 8.4 sulla stessa linea prevede altresì che

“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445”.

Dall’ordito normativo all’ingrosso richiamato si evince che la decadenza è disposta in esito all’accertamento ad opera del dirigente della scuola che conferisce la prima supplenza della mendacità delle autodichiarazioni o della falsità delle certificazioni o comunque della documentazione prodotte.

A ben vedere il ricorrente non ha reso alcuna dichiarazione falsa o mendace nella domanda di inclusione ove ha dichiarato di aver lavorato in qualità di collaboratore scolastico.

Un conto è l’effettività della prestazione lavorativa svolta presso la scuola paritaria che non costituisce oggetto di contestazione e quindi esula dal presente giudizio, altro è l’adempimento della prestazione previdenziale a carico del datore oggetto di contestazione da parte del dirigente

Non può infatti presumersi apoditticamente la falsità documentale (tanto più di un atto pubblico) o la mendacità di una dichiarazione senza che l’asserito falso o il ritenuto mendacio siano stati regolarmente accertati in sede giudiziaria, secondo le modalità consentanee alla natura dell’atto in oggetto e, nel caso di specie, di atto pubblico della documentazione prodotta (certificato di qualifica).

Il certificato di servizio rilasciato dalla Scuola Paritaria, firmato dall’amministratore unico, attestante il rapporto di lavoro è atto pubblico avverso cui allo stato non risulta essere stata proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell’impianto motivazionale, per vero assai scarso, del decreto di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato in oggetto.

Ma in disparte la natura di atto pubblico (e quindi del valore fidefacente di cui si dirà



di seguito) del certificato di servizio, l'esistenza di detto certificato esclude in radice la configurabilità delle fattispecie cui il DM 640/17 all'art 8 co 4 ricollega la sanzione massima della estromissione ossia il *mendacio* e la *falsità documentale* poste a fondamento del provvedimento impugnato ostandovi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo. Non sembra, infatti, potersi revocare in dubbio la circostanza che la dichiarazione, per potersi definire non corrispondente a verità, quale manifestazione di un deliberato travisamento della verità, deve essere dolosamente mendace, non certamente solo erronea o resa in buona fede sulla base di una interpretazione non dolosamente errata della normativa. Va ricordato che il consolidato insegnamento della Corte di legittimità (Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cass. Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593) esclude il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo.

Neppure può giovare all'amministrazione il fatto che il ricorrente non avesse compilato la sezione I, lett. M della domanda posto che la stessa nota 17 dell'allegato D/2 del D.M. n. 640/17 (cioè il modello di domanda), prevede che *“qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lett. M) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia”*. Come si vede, la nota non prevede di dichiarare “SE” sia stata assolta la prestazione contributiva **ma impone di dichiarare “CHE” sia stata assolta.** Pertanto, in mancanza di versamento dei contributi, il ricorrente non avrebbe potuto, se non a pena di falsità, dichiarare il regolare l'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Correttamente, dunque, il campo non è stato compilato. Ma ciò non significa che il servizio non sia stato svolto presso l'istituto paritario e, come già sopra evidenziato, è lo svolgimento o meno della prestazione lavorativa presso la scuola paritaria ed essere l'elemento dirimente ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. D'altro canto, come ha avuto modo di rilevare anche Trib. Milano, sez. lav., n. 229/19, in analogo contenzioso, *“diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore”*. Tribunale di Treviso n. 226/2020 del 22.06.2020.



In ogni caso non si vede come possa la PA, in assenza di una sentenza che abbia accertato la falsità o il mendacio, dichiarare la ricorrenza del falso o del mendacio senza sconfinare nell'ambito delle funzioni giurisdizionali cui solo compete l'accertamento. È quanto meno paradossale che, in assenza di qualsiasi norma che espressamente lo preveda ed a fronte dell'esistenza di organi ispettivi a ciò deputati, si ipotizzi, a carico dell'aspirante alla supplenza, nella qualità di collaboratore scolastico, un obbligo di vigilanza e di controllo sul regolare versamento dei contributi da parte del suo precedente datore di lavoro (la scuola paritaria) e si faccia discendere, per l'ipotesi di inosservanza, la conseguenza del depennamento. Né tale controllo può esigersi *ex bona fide* in considerazione dell'apprezzabile sacrificio e delle cognizioni tecniche che esso esige e atteso che quand'anche il ricorrente avesse potuto riscontrare per tempo l'assenza di contributi sulla sua posizione previdenziale ciò non sarebbe stato sufficiente, considerati la esiguità dei termini di presentazione della domanda di inserimento (dal 30 settembre al 30 ottobre 2017 ex art 4.1 DM 640/17) e i tempi richiesti dalla procedura amministrativa di denuncia presso l'INPS e dal successivo giudizio di esecuzione, dagli esiti tutt'altro che certi. Nulla avrebbe potuto fare il ricorrente affinché nel breve lasso di tempo di 30 gg la sua posizione contributiva risultasse regolarizzata con effetto retroattivo.

Concludendo, in sede di presentazione della domanda d'inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace e sfugge a questa difesa come possa l'amministrazione ritenersi autorizzata all'esercizio di una funzione di accertamento di fatti anche penalmente rilevanti in assenza senza sconfinare nell'ambito delle prerogative riservate al potere giurisdizionale. Il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati. La situazione in cui è venuto incolpevolmente a trovare, il ricorrente, non rientra tra le tassative ipotesi d'esclusione dei candidati dalle graduatorie che, per l'effetto particolarmente grave del depennamento, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva; Conclusivamente sul punto, deve ritenersi che la buona fede e l'affidamento legittimamente e ragionevolmente suscitato dallo status di scuola paritaria – e come tale soggetta ai poteri di controllo e di verifica dell'USR



territorialmente competente – vantato dall’istituto che ha rilasciato il certificato, anche nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità del titolo stesso, vietano che possa fondatamente ravvisarsi in capo al ricorrente, con il rigore accertativo ed interpretativo imposto dalla natura sanzionatoria e massimamente afflittiva del provvedimento di depennamento e dal carattere tassativo delle cause di decadenza, l’elemento soggettivo del dolo (o della colpa) richiesto dalla fattispecie di cui all’art 8.4 DM 640/17.

La condotta ministeriale ha determinato, nei confronti del ricorrente, un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti, dato il depennamento dalla graduatoria di istituto per tutti i profili.

I.b) perché è illegittimo il disconoscimento ai fini giuridici del precedente servizio prestato in scuola paritaria quale conseguenza dell’omesso versamento dei contributi (Tribunale di Roma Sentenza n. 6900/2020 pubbl. il 27/10/2020; Tribunale Alessandria sez. lav., 06/03/2020, n. 269; Trib Milano, 29/10/2019, n.2378; 2132/18 pubbl. il 11.09.18; n. 1445/2019 pubbl. il 12/06/2019; Trib Mantova sent 230/14; Trib Forlì, n 259, 01/10/2019; Trib Asti n 272/19 06/12/2019; Trib Belluno sez lav 08/10/2019 n 70; Trib Treviso 30/09/19 n 86; TAR Lazio 05/03/2020 n 146)([all.to 18](#))

In disparte le assorbenti doglianze sopra esposte, l’Istituto Scolastico Statale, non avrebbe potuto disconoscere il servizio prestato dal ricorrente alle dipendenze dell’istituto paritario adducendo il mancato versamento dei contributi previdenziali né tanto meno sulla base di tale rilevata omissione avrebbe potuto rideterminare il punteggio in graduatoria o addirittura, come nel caso di specie, decretarne l’estromissione.

Giova ricordare che l’assolvimento dell’onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente è *a carico* del datore di lavoro che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed *a favore* dell’ente previdenziale sicché appare irragionevole - prima che non sostenibile giuridicamente - far ricadere sul terzo, prestatore di lavoro, estraneo all’obbligazione contributiva, le conseguenze del suo eventuale inadempimento senza



peraltro contestare l'effettività dello svolgimento della prestazione. Anzi da tale inadempimento – si ripete, imputabile ad altri ed inscrivibile in un rapporto, quello giustappunto previdenziale, distinto da quello lavorativo - il lavoratore è già incolpevolmente pregiudicato incidendo il mancato versamento dei contributi sul suo futuro trattamento pensionistico e prima ancora sulla maturazione del relativo requisito per accedervi. Ne segue che diversamente opinando, l'odierno ricorrente subirebbe, nel caso in esame, un ulteriore danno a misura del disconoscimento del servizio pregresso, non coperto dal pagamento dei contributi, e della conseguente rettifica del punteggio vantato nella graduatoria di istituto.

Ad opinare diversamente, alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto d'istruzione paritario conseguirebbe un'impropria *funzione sanzionatoria indiretta* a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (cfr. Cons. St, sezione VI, 16 febbraio 2011 n. 973).

Né appare equo e ragionevole desumere l'effettività della prestazione lavorativa dalla regolarità contributiva e farne gravare la prova sulla parte debole del rapporto di lavoro ossia il lavoratore. Le scuole paritarie operano infatti sotto lo stretto controllo degli organi dell'USR oltre che dell'INPS:

Su fattispecie identica:

<Il MIUR tuttavia non sembra contestare l'effettiva esecuzione del servizio presso l'Istituto di cui sopra da parte della ricorrente ma pone genericamente dei dubbi sulla veridicità del certificato senza peraltro chiederne il disconoscimento o proporre querela di falso, limitandosi a rilevare che il versamento dei contributi previdenziali è indice dell'effettività del servizio prestato.

Si osserva tuttavia che in base al D.M. 640/2017, tra i titoli utili per la determinazione del punteggio è previsto il servizio prestato presso un istituto scolastico paritario, senza che sia richiesto quale ulteriore presupposto anche il versamento dei relativi contributi previdenziali. Ciò che rileva, pertanto, per l'attribuzione del punteggio è il servizio effettivamente prestato e non l'avvenuto versamento contributivo da parte del datore di lavoro.

Si conviene con parte ricorrente laddove evidenzia che condizionare l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte della stessa significherebbe far ricadere l'eventuale inadempimento sul dipendente, che non è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale.> **Tribunale Alessandria sez. lav., 06/03/2020**



<Vero è, peraltro, che nel modulo della domanda per l'inserimento in graduatoria, in aderenza alle note per la compilazione della stessa, è stata inserita l'ulteriore dichiarazione dell'assolvimento della prestazione contributiva da parte della scuola nella quale è stato prestato il servizio, ma il versamento dei contributi non è, in base al DM, un requisito per l'attribuzione del punteggio, che invece viene riconosciuto solo sulla base del servizio prestato.

Nel caso di specie, è incontestato tra le parti che il ricorrente abbia svolto il servizio presso la scuola paritaria "San Gi." di Ac., alle dipendenze della cooperativa La Pa. d'Oro, non potendo invece rilevare che al momento della presentazione della domanda non fossero stati versati i contributi.

Infatti, condizionare l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte della medesima significherebbe far ricadere l'eventuale inadempimento su di un soggetto, il dipendente, estraneo al rapporto previdenziale.

Inoltre, deve considerarsi che la ratio del riconoscimento del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria è finalizzato, all'evidenza, alla valorizzazione della professionalità maturata, essendo a tal fine indifferente che vi sia stato il versamento contributivo.

*Ne deriva che il decreto di rettifica emesso dal dirigente scolastico della Direzione Didattica di Ce. 5 in data 10/1/2019 risulta illegittimo. >**Tribunale Forlì, 05/11/2019, n.269***

<ai fini della delibazione sommaria qui richiesta, la sussistenza del rapporto di lavoro con il predetto Liceo (ndr paritario) è da ritenere provata dall'attestazione di servizio emessa dallo stesso istituto.>

Tribunale Milano sez. lav., 25/02/2020 (nel caso de quo, analogamente al presente giudizio, "Dall'esame dell'estratto conto previdenziale...si evince(va) l'assenza di contributi versati, per un periodo e un trattamento speciale agr. per un altro periodo.)

<le "NOTE ALLA TABELLA DI VALUTAZIONE (1)" di cui al D.M. n. 640/2017 precisano che "Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta":

- tale norma deve interpretarsi, come già ritenuto da questo Tribunale (ordinanza proc), nel senso della valorizzazione sia del servizio effettivamente prestato che di quello "non effettivamente prestato che sia comunque connesso ad una nomina ovvero ad un contratto e, inoltre, che sia stato comunque retribuito, avendo la seconda opzione contemplata dalla norma in commento la funzione di consentire, giustamente, di riconoscere un punteggio al lavoratore che non abbia avuto la possibilità di prestare effettivo servizio perché impossibilitato in conseguenza, ad esempio, di malattia, maternità, licenziamento poi dichiarato illegittimo, ecc.";

- nessun rilievo pare assumere pertanto l'effettivo versamento della contribuzione, che al più potrebbe valere quale indice di corresponsione della retribuzione per l'ipotesi, diversa da quella del caso di specie, di mancato effettivo espletamento del servizio;

- considerato che in assenza di proposizione di querela di falso dal doc. 2 allegato al ricorso deve



evincersi la prova dell'effettivo svolgimento del servizio, nemmeno contestata da parte resistente, tanto basta pertanto all'accoglimento della domanda del ricorrente in parte qua; >**Tribunale Vicenza sez. I, 17/07/2020, n.169**

Anche la giurisprudenza amministrativa, adita nei casi in cui si è formulata doppia impugnazione (ossia della circolare diramata dall'USR, quale atto presupposto, in uno al decreto di depennamento o rettifica, quale atto applicativo o presupponente), riconosce il potere dovere dell'Amministrazione di valutare il servizio prestato e le esperienze professionali ad esso collegate, ma esclude la legittimità dell'omessa valutazione a fronte di inadempimenti non imputabili agli aspiranti candidati (T.A.R. Puglia, II, 14 luglio 1994 n. 1042; id. 10 aprile 1995 n. 250). Infatti, *far derivare dalla condotta del datore di lavoro inosservante dei suoi doveri, sanzionata da specifiche disposizioni, anche la non valutabilità di anni di servizio effettivamente svolti dal docente, ancorché privi di documentata contribuzione, comporterebbe una ingiustizia manifesta nei confronti del docente, gravato di conseguenze negative a causa della condotta di altro soggetto che già lo avrebbe danneggiato negli interessi previdenziali e assistenziali* (vedi ex multis Cons. St., sez. VI, 18 aprile 2013 n. 2136).

Il mancato versamento dei contributi non risulta affatto ostativo alla valutazione del servizio d'insegnamento effettivamente prestato, posto che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'adempimento da parte di un istituto privato parificato, delle obbligazioni previdenziali nei confronti di un proprio insegnante, non condiziona la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato; cosicché si appalesa illegittimo il provvedimento che disconosce il periodo d'insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento di contributi previdenziali per lo stesso periodo, anche perché ogni diversa conclusione avrebbe il torto di far ricadere sul lavoratore le conseguenze di eventuali omissioni contributive del datore di lavoro (in termini, Cons. St., sez. VI, 07 agosto 2007, n. 4370, secondo cui “*l'adempimento da parte di istituto o parificato delle obbligazioni previdenziali a favore di proprio insegnante non condiziona, ai fini dei concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione, la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato. È, pertanto, illegittimo il provvedimento che agli effetti della collocazione in graduatoria in esito a pubblico concorso, disconosce il periodo di insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo*”;



negli stessi termini TAR Lazio – Roma, sez. III, 1 marzo 2005 n. 1526; Cons. St., sez. VI, 28 maggio 2001, n. 2902. Quest’ultima pronuncia precisa “ai fini delle graduatorie ... l’amministrazione non può disconoscere l’espletamento quando, non contestando l’effettività del servizio svolto, neghi la valutazione a causa del mancato versamento dei prescritti contributi previdenziali. È pertanto, illegittima la negata attribuzione del punteggio (Cons. St., sez. VI, 28 maggio 2001, n.2902)”.

“A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo.” (Consiglio di Stato sez. VI, 27/06/2006, n.4101); “non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto da un’insegnante quando l’inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici dove viene prestato servizio» (TAR Catania, sez. III, sentenza 516/2005). Secondo il giudice amministrativo, la disposizione di cui al ddg n. 11/2002, secondo cui «non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente» deve intendersi riferita alle sole ipotesi di rapporti per i quali non sia previsto l’obbligo del versamento dei contributi previdenziali per il servizio espletato. In altri termini, non è valutabile il servizio prestato con contratti per i quali non è previsto il versamento dei contributi previdenziali mentre invece è valutabile il servizio prestato in forza di contratti che prevedono tale versamento a prescindere dal fatto che i contributi siano stati versati o meno.

E ancora, più recentemente si è pronunciato il Consiglio di Stato affermando che *«una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l’assolvimento da parte dell’ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare»* (Consiglio di Stato sent. n. 2136 del 18 aprile 2013 18 aprile 2013).



I.c) perchè il DM 640 del 30 agosto 2017, relativo alla costituzione delle graduatorie di III fascia del personale ATA valide per il triennio 2017/2020, non reca alcun riferimento all'adempimento dell'obbligazione contributiva quale requisito per la valutazione del titolo di servizio.

Il DM 640 del 30 agosto 2017, non ascrive alcun rilievo all'obbligazione contributiva che grava sul datore di lavoro, né prevede alcun onere probatorio a carico del lavoratore, relativamente alla regolarità contributiva.

Il D.M. n. 640 / 17 non prevede, quale condizione per il riconoscimento del servizio svolto presso la scuola non statale, l'accertamento del versamento dei contributi previdenziali; alcun onere risulta, dunque, essere imposto al dipendente in relazione all'obbligo, che incombe al datore di lavoro, del versamento dei contributi previdenziali; né un siffatto onere può essere desunto dal punto 17 delle note in calce al modello di domanda, laddove viene precisato che “ *qualora il servizio sia prestato in scuole non statali, l'aspirante deve dichiarare (...) che sia stata assolta la prestazione contributiva* “, non essendo tale precisazione contenuta nel testo del citato D.M. n. 640 / 17.

L'assolvimento dell'onere previdenziale da parte del datore non è elevato quindi a *condicio iuris* di efficacia del contratto di lavoro; il punto f), delle Avvertenze dell'allegato A del D.M. n. 640/17, infatti, si limita a stabilire che qualora il servizio sia prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate (ecc.), il punteggio assegnato al servizio è ridotto della metà; principio confermato al punto 7.2 del medesimo allegato *A.1*; anzi, a ben vedere, il citato DM non solo non reca alcun riferimento alla regolarità contributiva, ma nelle Note alla tabella di valutazione (riportate in calce al DM) specifica che il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto (cfr. punto 1), e che i servizi prestati come modello vivente sono valutabili, in relazione alla durata effettiva del servizio prestato, anche se prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente (cfr. punto 8), ponendosi così l'enfasi sull'effettività della prestazione; l'unica circostanza concludente è l'effettivo svolgimento di uno dei servizi valutabili per l'attribuzione del punteggio. Con ciò non vuole sostenersi l'assoluta irrilevanza della regolarità contributiva ma più



plausibilmente che il versamento dei contributi previdenziali può certamente costituire prova dell'avvenuto svolgimento del servizio, ma non può costituire elemento infungibile, in assenza del quale negare l'attribuzione del punteggio anche in casi, quali quello in esame, in cui l'amministrazione non ha contestato l'effettivo svolgimento del servizio;

A fronte del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria spettava all'amministrazione scolastica produrre elementi probatori di segno contrario e precisamente fatti estintivo-impeditivi.

Del tutto inconferente rispetto all'oggetto della causa, è la risultanza, dedotta da parte resistente, di contributi versati come imprenditore agricolo per il periodo in cui il ricorrente ha prestato servizio presso l'istituto paritario. Non esiste alcun divieto di svolgere più lavori fermo il rispetto dei limiti di orario di lavoro posti a tutela del lavoratore come disciplinati dal D.Lgs. n. 66/2003 (massimo 48 ore), tanto più che trattasi di un rapporto di lavoro con soggetto di diritto privato .

La riferita circostanza quindi non prova alcunché. Come già affermato in giurisprudenza: *“La contestualità dei due servizi, entrambi effettivamente svolti, non comporta la non valutabilità del servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico ai fini della redazione delle graduatorie di circolo e di istituto”*. **Tar Lazio n. 23730/2010**. L'eccepito versamento di contributi provenienti da altro rapporto pertanto non prova e non può provare la insussistenza di altro rapporto di lavoro per un periodo parzialmente coincidente non ostando alcun divieto al contemporaneo svolgimento di due attività nei limiti di orario di cui al già citato D. Lgs. 66/2003.

Ma v'è di più. Persino i collaboratori scolastici immessi nei ruoli della Pubblica Amministrazione con contratto a tempo indeterminato possono legittimamente svolgere attività ulteriori rispetto a quella di pubblico impiego. Tale possibilità peraltro non è sottoposta ad alcuna limitazione nel caso siano impiegati, come il ricorrente lo era presso la scuola privata, con contratto part time

Il ricorrente era infatti impiegato part time presso la scuola paritaria ed esattamente per n 6 ore settimanali come emerge dal certificato di servizio

Nel pubblico impiego, sottoposto a limiti non operanti per il settore privato, quanto



alla compatibilità tra i due impieghi, la disciplina più specificamente riferita alle scuole è attualmente rinvenibile nell'art. 508 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della scuola), nell'art. 58 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, trasfuso nell'art. 53 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e in alcune clausole dei contratti in vigore nel comparto scuola

Giova rimarcare che la circolare n. 6/97 della Funzione Pubblica ha prospettato il caso della partecipazione in società agricole a conduzione familiare e ha ribadito che *l'attività rientra tra quelle compatibili se l'impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l'anno*. Sottolinea, altresì, che *spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento siano tali da non interferire sull'attività ordinaria*. Per la nozione di prevalenza è necessario fare riferimento all'art. 12 della legge di attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità Europee n. 153 del 9 maggio 1975. Secondo tale normativa “la qualifica di imprenditore agricolo principale va riconosciuta a chi dedichi all'attività agricola almeno 2/3 del proprio tempo di lavoro complessivo e ricavi dall'attività medesima almeno i 2/3 del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale”.

Nel caso in cui sussistano i presupposti della prevalenza, l'esercizio di tale attività è consentita solo previa trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Nel caso oggetto di causa il rapporto di lavoro alle dipendenze della scuola paritaria l'orario di lavoro (sei ore settimanali) era ben al di sotto della soglia del 50%

La materia della incompatibilità del personale della scuola statale è regolata inoltre dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Una deroga a tali incompatibilità, salvo dei casi eccezionali (esempio imprenditore), è prevista per il personale in part time con prestazione lavorativa non superiore al 50%.

D'altronde l'art. 58 comma 9 del CCNL/2007 specifica che al personale in part time interessato è consentito, previa autorizzazione del dirigente scolastico, l'esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività d'istituto della stessa Amministrazione.



Riportiamo anche la risposta fornita dall'USR Marche ad un quesito simile

“[...] quella di un lavoratore dipendente del settore privato con contratto a tempo pieno che maturi il diritto ad essere assunto per 6 ore settimanali nella istituzione scolastica.

Risulta nella fattispecie rispettata la condizione che il dipendente abbia con l'istituzione scolastica un rapporto di part time inferiore al 50% dell'orario d'obbligo.

Inoltre, ai sensi del dlgs 66/2003 in tema di orario di lavoro risulta possibile che la contrattazione collettiva stabilisca un orario massimo di 48 ore settimanali.”

<La presente del 23/10/20 è la risposta all'I.C. di Montecassiano del Direttore regionale alla domanda se è possibile nominare per 6 ore settimanali un dipendente di lavoro privato con contratto pieno,

“Oggetto: Richiesta parere su incompatibilità lavoro dipendente scuola e più rapporti di lavoro pubblico-privato. Riscontro.

In riferimento alla comunicazione pervenuta e assunta da questo Ufficio, con nota AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(I).0020464.01-10-2020, si ritiene che non sussista incompatibilità nella fattispecie rappresentata dalla S.V., ossia di quella di un lavoratore dipendente del settore privato con contratto a tempo pieno che maturi il diritto ad essere assunto per 6 ore settimanali nella istituzione scolastica.

Risulta nella fattispecie rispettata la condizione che il dipendente abbia con l'istituzione scolastica un rapporto di part time inferiore al 50% dell'orario d'obbligo.

Inoltre, ai sensi del dlgs 66/2003 in tema di orario di lavoro risulta possibile che la contrattazione collettiva stabilisca un orario massimo di 48 ore settimanali.

Tale norma contribuisce ad orientare nel senso predetto la soluzione del caso in esame”. >

Giova peraltro ricordare che nella fattispecie si controverte sulla oggettiva ed esclusiva idoneità dell'omissione contributiva, imputabile al precedente datore di lavoro privato, a rilevare in via autonoma quale elemento ostativo alla valutabilità del servizio alle dipendenze dell'istituto paritario. Non si controverte invece sulla effettività di tale servizio, peraltro emergente dagli atti. E tanto per l'ovvia ragione che il dirigente scolastico non ha contestato l'effettività del servizio in paritaria; non ha posto a fondamento del decreto di rettifica e di risoluzione il mancato effettivo svolgimento di tale rapporto bensì l'omissione contributiva per il periodo di servizio alle dipendenze della scuola paritaria ritenendo che tale circostanza fosse di per sé sufficiente ad inficiare la valutabilità del servizio. Né l'amministrazione può procedere in sede giudiziale ad una inammissibile integrazione postuma del provvedimento di rettifica e di risoluzione del contratto oggetto di impugnazione.

Se l'amministrazione avesse voluto contestare l'effettività del servizio che il ricorrente ha dichiarato di aver svolto alle dipendenze della scuola paritaria avrebbe dovuto esperire un'autonoma azione di accertamento negativo dell'esistenza del rapporto non coperto da contribuzione previa querela di falso del certificato di servizio. Non può



l'amministrazione esercitare una funzione di accertamento riservata agli organi della giurisdizione. Oggetto del giudizio consiste - si ripete - piuttosto nello stabilire se l'omesso versamento dei contributi da parte del precedente datore possa o meno *ex se* inficiare la valutabilità del servizio, presso lo stesso reso, ai fini della determinazione del punteggio nelle graduatorie di istituto statale.

Così configurato l'oggetto della lite, è del tutto irrilevante se per un periodo il ricorrente abbia svolto due distinte attività e solo per una di esse risultino versati i contributi. Tale circostanza non prova - ricorrendo i presupposti di compatibilità tra i due impieghi che peraltro nel settore privato neppure sussistono - che l'attività per la quale non sono stati adempiuti i connessi obblighi previdenziali a carico del datore privato, non sia stata effettivamente svolta dal ricorrente.

I.d) perché è illegittimo, oltre che nullo per difetto assoluto di attribuzione (Art. 21-septies L. 241/90), in assenza di sentenza di accertamento il disconoscimento del valore di atto pubblico del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria per violazione degli artt. 2699 e 2700 c.c. in relazione alla violazione dell'art. 357 del codice penale, dei principi di cui alla legge 241/90 e all'art. 97 della Costituzione

Neppure si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di servizio rilasciato dalla Scuola paritaria implicito nella totale assenza - nell'iter logico motivazionale dei decreti di rettifica - di qualsivoglia riferimento ad esso. Eppure il certificato di servizio rilasciato dalla Scuola Paritaria e firmato dall'amministratore unico attestante il servizio prestato dal ricorrente negli aa.ss. dal 2012/15 in qualità di Collaboratore Scolastico è *atto pubblico* avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di rettifica e di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato di servizio in oggetto. L'esistenza di detto certificato ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico



ufficiale, nella persona del dirigente – amministratore.

La nozione di pubblico ufficiale è rinvenibile nell'art. 357 del codice penale: *“sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”*. Non è pertanto revocabile in dubbio che dirigente scolastico sia un pubblico ufficiale dotato anche di poteri certificativi e sotto questo aspetto non può esservi differenza tra il dirigente di una scuola paritaria e il dirigente di una scuola pubblica, stante la parificazione tra scuole pubbliche e scuola paritarie prevista dalla normativa vigente. Infatti, il comma 1 dell'art. 1 della l. 10 marzo 2000 n. 62, stabilisce che *“il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.”* In base al comma 2, *“si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.”* Ed infatti la Suprema Corte, in varie occasioni, anche sotto la vigenza della legge 86/1942 sulle scuole paritarie (poi sostituita dalla vigente l. 62/2000) ha ribadito che *“il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86”* (Cass. Pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 38466), e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico (Cass. Pen., sez. V, 23 febbraio 2006 n. 9793) così come i suoi insegnanti (Cass. Pen., sez. V, 13 gennaio 1999 n. 3004). Sull'abbrivio delle suesposte argomentazioni, al certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria a firma del suo legale rapp.te, datato, formato e recante apposito numero di protocollo, va



riconosciuta natura di atto pubblico ed esso, come tale, fa piena prova, fino a querela di falso (2699 e 2700 c.c) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Neppure si può ignorare la circostanza che l'Amministrazione non ha effettuato alcuna istruttoria né ha fornito prove in ordine alla possibile falsità del certificato, né ha contestato la qualifica dell'amministratore dell'Istituto Paritario.

Per quanto sopra ne discende che il certificato suddetto riveste una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria – di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede

Per quanto sopra ne discende che il certificato di qualifica e l'intera documentazione a corredo rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, ovvero, a voler negare la natura di atto pubblico del certificato di servizio, comunque a prova documentale di un autonomo giudizio di accertamento della falsità. Una tale iniziativa giudiziale non è mai stata assunta dall'amministrazione. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza che incombeva sull'amministrazione di agire in giudizio affinché fosse acclarata la falsità o elisa la pubblica fede del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria, volendone più fondatamente assumere la natura di atto pubblico,.

Avendo l'amministrazione scelto di non agire per il disconoscimento del valore fidefacente del certificato ovvero per l'accertamento della sua falsità né contestato nel provvedimento decadenza l'effettività del rapporto di lavoro presso la scuola paritaria, il valore probatorio del certificato prodotto non può essere messo in discussione *sic et simpliciter*. Ne segue che il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze “contrarie” non dotate del medesimo valore (ex multis Tar Campania sent



7386/18).

Né il decreto di depennamento né quello di risoluzione rendono conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando in modo assorbente, alla stregua di un meccanico automatismo procedurale che però, in assenza di un accertamento giudiziale contrario, avrebbe potuto avere anche altre spiegazioni e conseguenze non o meno pregiudizievoli.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione e, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze “contrarie” non dotate del medesimo valore (Tar Campania sent 7386/18).

Né il decreto di risoluzione né il provvedimento giudiziale impugnato rendono conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando circostanze di fatto che però avrebbero potuto avere anche altre spiegazioni (prima tra tutte quella dello smarrimento del registro relativo al ricorrente nonché del mancato versamento dei contributi da parte dell'istituto).

I.e) perchè non ricorre alcuna delle ipotesi di giusta causa di recesso anticipato tipizzate dal CCNL in materia di conferimenti a termine nè di depennamento dalla graduatoria - violazione del principio di tipicità e tassatività delle ipotesi di recesso art 1373 e 2119 cc e dell'art 13 CCNL 2018-2020

Premessi gli assorbenti rilievi sopra esposti di cui quelli in prosieguo non costituiscono, neppure tacitamente, rinuncia, va osservato come una volta perfezionato da parte della P.A. il contratto di lavoro subordinato, la stessa si ponga al pari di qualsiasi contraente privato e la sua condotta vada dunque valutata secondo gli stessi parametri utilizzati per il datore di lavoro privato. Costituisce principio consolidato della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui *'Il rapporto di lavoro a tempo determinato, al di fuori del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., può essere risolto anticipatamente non già per un giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, ma soltanto in presenza*



delle ipotesi di risoluzione del contratto previste dagli artt. 1453 e ss. cod. civ.. Ne consegue che, qualora il datore di lavoro proceda ad una riorganizzazione del proprio assetto produttivo, non può avvalersi di tale fatto per risolvere in anticipo un contratto di lavoro a tempo determinato' (cfr. Cass. Sez. L. n. 3276 del 2009). Simile principio è applicabile anche nel rapporto contrattuale posto in essere dalle parti nel quale il MIUR a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro a termine con il ricorrente ha assunto la veste di datore di lavoro agendo al pari di un datore di lavoro privato. Ne consegue che il recesso esercitato dal MIUR dal contratto comunicato al ricorrente deve ritenersi illegittimo alla stregua dei principi di carattere generale in materia di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato non potendo il recesso essere esercitato prima della scadenza del termine se non nelle ipotesi *tassative* indicate dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, non ricorrenti nel caso di specie. Si osserva ulteriormente che la illegittimità dell'impugnato recesso non viene meno anche a volersi ritenere, argomentando dal richiamo contenuto nelle premesse del decreto di risoluzione agli artt 7 e 8 del DM 640/17, che l'I.C. abbia giustificato la risoluzione del rapporto di lavoro in ragione della non rispondenza a vero della dichiarazione resa dall'aspirante nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto relativa al servizio precedentemente svolto in una scuola paritaria.

In proposito le amministrazioni convenute si richiamano alla disciplina regolamentare delle supplenze del personale ATA (dm 430/00 e 75/01 nonché al DM 640/17); tuttavia tale normativa (art. 8) **non contempla** alcuna ipotesi di recesso anticipato della supplenza riconducibile a tale situazione di fatto dedotta nel decreto di risoluzione.

Parimenti il CCNL Scuola *ratione temporis* applicabile all'art 13 co. 9 **non contempla** fattispecie che legittimino il recesso anticipato del contratto a termine cui sia sussumibile il caso de quo. Sotto altro profilo deve ritenersi - secondo questa difesa - che la omessa dichiarazione circa la regolarità contributiva non autorizzava ad applicare le conseguenze sanzionatorie previste per la distinta e diversa ipotesi di "mancanza di un titolo nella domanda per essere ammessi nella graduatoria di terza fascia ATA". Non si vede come una omissione contributiva - imputabile all'istituto scolastico presso



il quale il ricorrente aveva in passato prestato servizio – emersa da un controllo che peraltro avrebbe dovuto essere tempestivo onde impedire il consolidarsi di situazioni di affidamento legittimo - possa inficiare il titolo di servizio dichiarato nella domanda per essere ammessi nella graduatoria di terza l'ascia ATA e porre in non cale persino un verbale di conciliazione nel quale la scuola paritaria riconosceva il periodo di servizio prestato dal ricorrente e per la durata dallo stesso dichiarata nella domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto .

L'art. 95 c. VIII, del CCNL scuola per il personale A.T.A, commina il licenziamento senza preavviso quando si accerti che l'impiego sia stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque con mezzi fraudolenti; l'art.55 quater lettera d del D. Lgs n. 165 del 2001, introdotto dall'art. 69 del D. Lgs 27 ottobre 2009. N. 150, punisce con licenziamento disciplinare (di cui non è stata tuttavia osservata la procedura ai sensi ex art 93 CCNL e art 55 quater DLGS 165/01) la fattispecie di “falsità documentali o dichiarative commessi ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera” . Tuttavia il rimedio del licenziamento disciplinare (che tra l'altro essendo una sanzione di tipo espulsivo esorbita dalle attribuzioni del dirigente scolastico) e la circostanza che il dolo, ovvero la consapevolezza di dichiarare falso, debba essere stabilita dall'autorità giudiziaria, rende necessaria la sospensione del procedimento disciplinare in attesa degli esiti di quello penale a norma dell'art. 55 ter c. I, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 165/2001 ed in ogni caso la sospensione del procedimento disciplinare non impedisce all'autore della dichiarazione non veritiera di portare a termine l'esecuzione del contratto (cfr. Cass., S.U., sent. n. 14290/2007; Cass. S.U., sent. n. 3399/2008)

L'Art. 8 DM 640/17 rubricato Nullità della domanda- Esclusione della procedura recita “8.1 - Sono nulle le domande prive della sottoscrizione dell'aspirante o inoltrate oltre il termine indicato nel precedente art. 4 - comma 1, e le domande da cui non è in alcun modo possibile evincere le generalità dell'aspirante o la procedura o il profilo professionale cui si riferiscono. 8.2 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a) - abbiano presentato domanda in più istituzioni scolastiche nella stessa provincia o in province diverse; b) - abbiano presentato domanda on line di scelta delle istituzioni scolastiche priva della necessaria presupposta



domanda di inserimento o di conferma di aggiornamento; c) - risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti artt. 2 e 3; d) - abbiano effettuato autodichiarazioni mendaci o abbiano prodotto certificazioni o autocertificazioni false.[...] 8.4 - Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000,n.445"

Il dirigente scolastico avrebbe equiparato analogicamente agli effetti sanzionatori, in assenza di *eadem ratio* ed in deroga al principio di tassatività delle norme sanzionatorie, alla fattispecie di dichiarazione mendace o falsa quella oggetto di causa, totalmente diversa, in cui senza affermare la falsità della certificazione prodotta nè tampoco revocare in dubbio l'effettività del precedente rapporto di lavoro presso la scuola parificata, l'Istituto Scolastico Statale contesta la irregolarità contributiva del precedente rapporto di lavoro.

Nè ha pregio in senso contrario il richiamo alla nota esplicativa n° 17 del modello di domanda (D2) sez E1 rubricato "titoli di servizio scolastico relativa alla Sez E" ove è richiesto che *"Qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lettera m) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia."* In disparte l'illogicità di una siffatta richiesta che, in violazione dell'Articolo 44-bis (L) (1) "Acquisizione d'ufficio di informazioni" DPR 445/00 (1. *Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore*) onera l'aspirante ad autocertificare l'adempimento dell'obbligazione di un terzo, qual è quella contributiva, che gravava sul suo precedente datore, rimane in ogni caso insuperabile la oggettiva **inidoneità di tale prescrizione a costituire fonte di diritto** cui ascrivere, nella valutazione sottesa al decreto di recesso, valore gerarchico addirittura soverchiante la disciplina di fonte primaria che regola la materia ed in particolare la stessa disposizione di cui al DM 640/17 recante la *lex specialis* delle procedure di aggiornamento e di inserimento delle graduatorie di istituto per il triennio oggetto di



causa ove si legge (pag 39) “*Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione*”, tali presupposti nel caso di specie emergono ex actis dalla dichiarazione di servizio, dal verbale di conciliazione afferente anche l’aspetto retributivo.

ooOoo

II) ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE DI 3^a FASCIA PER I PROFILI DI COLLABORATORE SCOLASTICO (CS) E CUOCO (CO) perché “*l’ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post.*”

Alla base del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie di istituto vi sarebbe, secondo quanto si arguisce dalla laconica premessa del decreto di depennamento, *anche* il mancato riconoscimento in favore del “Centro Studi Sannitico” della parità scolastica per l’a.s. 2012/13. Orbene tale circostanza appare smentita dai fatti. L’atto di depennamento, in quanto atto amministrativo presupposto rispetto al contestuale decreto di risoluzione contrattuale, è disapplicabile ex artt 4 e 5 LAC subordinatamente all’accertamento incidentale della sua illegittimità.

Giova sin da subito avvertire al riguardo che su fattispecie identica si è pronunciato da ultimo il Consiglio di Stato che con due Ordinanze Cautelari (Ordd n 6767/20 e n 6768/20), in riforma degli arresti del TAR Venezia, ha annullato i decreti di depennamento e disposto il reinserimento in graduatoria degli aspiranti collaboratori scolastici, appellanti che avevano impugnato gli atti dirigenziali in uno alla circolare dell’USR Veneto. In senso favorevole alle pretese attoree, si sono pronunciati altresì il Trib di Prato sez lavoro con ordinanza n. 1352 del 29 agosto 2020, il Trib di Ivrea con ord 2688/20 del 24/07/20, il Trib di Pordenone e di Cuneo ([All.to 15](#))



II.a) efficacia retroattiva del decreto di parità prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15; violazione art. 2.3 del DM 83/2008

Alla base del provvedimento di esclusione del ricorrente dalle graduatorie di istituto vi sarebbe pertanto il mancato riconoscimento in favore del “Centro Studi Sannitico” della parità scolastica per l'a.s. 2012/13. Orbene tale circostanza appare smentita dai fatti.

Giova sin da subito avvertire al riguardo che su **fattispecie identica** si è pronunciato da ultimo il Consiglio di Stato che, con due Ordinanze Cautelari (Ordd n 6767/20 e n 6768/20), in riforma degli arresti del TAR Venezia, ha annullato i decreti di depennamento e disposto il reinserimento in graduatoria degli aspiranti collaboratori scolastici, appellanti.

L'art. 2.3 del DM 83/2008 prevede che il *“riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”*. Non è contestato che il ricorrente sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto paritario. Pertanto al titolo di studio del ricorrente deve ascriversi il medesimo valore legale dei titoli di studio rilasciati da una scuola pubblica.

L'istituto “Centro Studi Sannitico” è stato riconosciuto paritario retroattivamente dall'a.s. 2012/13 con un provvedimento del competente Ufficio Scolastico della Campania (USR Campania), decreto prot. AOODRCA 360 dell'11 gennaio 2016, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5211/2015 del 16.11.15.

La società ricorrente Centro Studi Sannitici s.r.l., quale gestore dell'Istituto sito in Durazzano, ha chiesto al Ministero il riconoscimento dello status di scuola paritaria, per l'anno scolastico 2012/2013, per l'Istituto Tecnico Settore Economico ed all'Istituto professionale – Settore servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità alberghiera.



La domanda è stata respinta, sulla base della (identica) motivazione, relativa agli esiti sfavorevoli della visita ispettiva e in virtù della plurima carenza documentale.

Avverso l'esito denegatorio, la scuola propose ricorso innanzi al TAR Napoli lamentando il mancato preavviso di diniego; che l'ispettore non avesse effettuato un secondo accesso al fine di verificare la regolarizzazione degli addebiti e infine rilevando di aver comunque proceduto alla integrazione documentale mediante la spedizione postale, pervenuta all'addetto al recapito solo in data 19 giugno 2012.

Il Tar Napoli con sentenza n. 3861/2014 rigettava il ricorso respingendo entrambi i motivi della ricorrente istituzione scolastica e, precisamente, statuendo, in riferimento alla censura del mancato preavviso di diniego, che *“risulta(va) in atti l'interlocuzione procedimentale, tenuto conto dell'invito all'integrazione documentale fatto dall'Amministrazione il 1° giugno 2012 (nota n. 4285/U), equivalente al preavviso di diniego poiché recante l'indicazione delle carenze ostative all'esito favorevole delle istanze, e della successiva trasmissione di documenti integrativi che la scuola assumeva di aver eseguito per via postale”*; quanto alla mancata valutazione dei documenti integrativi da parte dell'Amministrazione *“poiché questa ne aveva richiesto la trasmissione brevi manu, in vista della scadenza a breve del termine di conclusione del procedimento (30 giugno 2012), mentre la ricorrente li aveva fatti pervenire per posta soltanto il 19 giugno, data invero antecedente a quella, il 17 luglio 2012, di emanazione dei provvedimenti impugnati (comunque validi anche se fuori termine)”*

Avverso tale ultimo arresto infatti, la scuola i Durazzano interponeva appello censurando la sentenza sotto molteplici profili impugnatori. Nell'appello si censurava la sentenza:

- per non avere riconosciuto l'evidente vizio di difetto d'istruttoria dei provvedimenti impugnati, in quanto privi di ogni riferimento alla documentazione integrativa inviata dal ricorrente il 15 giugno 2012, con raccomandata A.R., ricevuta dall'Amministrazione il 19 giugno successivo (come documentato in atti) prima, perciò, del termine di conclusione del procedimento (30 giugno 2012) e della data di adozione dei provvedimenti (17 luglio 2012);
- per non avere in alcun modo motivato il rigetto delle doglianze sollevate riguardo alla visita ispettiva del 12 giugno 2012, condotta in assenza di contraddittorio, non



essendo presente alcun rappresentante o delegato della società, volta ad un primo accesso e non alla verifica permanente dei requisiti, nulla impedendo un secondo accesso per il confronto con un rappresentante della società entro il termine di conclusione del procedimento, peraltro in concreto ritardato, non essendo state rilevate, inoltre, specifiche e oggettive violazioni di norme tecniche né descritto lo stato dei luoghi e venendo indebitamente attribuito il riconoscimento dell'inidoneità delle strutture al padre del rappresentante legale della società, non titolato ad impegnarla e unico presente che aveva soltanto indicato l'assenza al momento di persona valida per interloquire con l'ispettore.

In accoglimento di entrambi i motivi dell'appello proposto, il Consiglio di Stato annullava i decreti dirigenziali n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012 di diniego della parità.

Si legge nella sentenza del massimo organo della giustizia amministrativa:

L'appello deve essere accolto essendo fondata la censura di difetto di istruttoria riguardo a entrambi i motivi alla base dei provvedimenti impugnati, relativi ai risultati della visita ispettiva del 12 giugno 2012 e al mancato riscontro della richiesta di documentazione integrativa di cui alla nota n. 4285/U del 1° giugno precedente.

3.1. Per il primo aspetto nei provvedimenti si indica che i locali della scuola, individuabili solo grazie all'esposizione di uno striscione, erano "inaccessibili" al momento della visita ispettiva e che non era stato possibile interloquire con la rappresentante legale della società gestrice dell'Istituto; ciò che emerge dalla relazione ispettiva in cui si riferisce che l'incaricato non aveva potuto accedere ai locali, a causa di lavori di adeguamento in corso, né aveva avuto la possibilità di ottenere risposte a domande, essendo stato ricevuto dal padre della rappresentante legale del soggetto gestore del "Centro Studi Sannitici" non al corrente della situazione, che aveva soltanto rappresentato l'obiettiva impossibilità dell'accesso e richiesto una seconda visita ispettiva a distanza di almeno dieci giorni.

Il Collegio, ciò richiamato, rileva che la visita non aveva permesso di eseguire alcun concreto riscontro sull'idoneità dei requisiti strutturali dei locali richiesti per il riconoscimento della parità, dovendosi intendere tra gli scopi della visita in loco anzitutto la verifica "della disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti" incluse le norme "in materia di igiene e sicurezza" (art. 1, comma 4, lett. b), della legge 10 marzo 2000, n. 62; art. 1, comma 7, lett. c), del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267) e che, di conseguenza, sarebbe stato necessario completare l'istruttoria per acquisire tali dati con una nuova visita, possibile anche dopo dieci giorni poiché in termini rispetto alla data di conclusione del procedimento, stabilita entro il 30 giugno dal d.m. sopra



citato (art. 2, comma 1) e comunque non osservata dall'Amministrazione.

La sola constatazione dell'inaccessibilità dei locali, senza alcuna ulteriore verifica atta ad accertare puntualmente la loro eventuale inidoneità, non è perciò motivo adeguato per il diniego del riconoscimento.

3.2. Sulla questione della mancata acquisizione della documentazione integrativa il Collegio condivide, anzitutto, la valutazione del ricorrente per cui la richiesta di consegna brevi manu non preclude l'invio dei documenti con altra modalità, non essendo ciò previsto da alcuna norma ed essendo essenziale, nel caso di specie, non lo strumento ma lo scopo della consegna, cioè la sua esecuzione in tempi brevi, completa e con ricezione certificata, ciò che è normalmente assicurato dalla trasmissione postale con raccomandata con avviso di ricevimento, se spedita tempestivamente, che il ricorrente afferma di avere utilizzato.

A questo riguardo si rileva che, pur non risultando l'acquisizione della documentazione da parte dell'Amministrazione all'esito delle istruttorie in primo grado, non di meno essa compare tra i documenti depositati dal ricorrente dinanzi al T.a.r. in data 13 dicembre 2012 (doc. n. 4), dove sono allegati anche la ricevuta della raccomandata n. 13641077845-0 spedita il 15 giugno 2012 e il relativo avviso di ricevimento da parte dell'Amministrazione il 19 giugno successivo.

Ritenuta l'obiettiva risultanza della disponibilità da parte dell'Amministrazione di un avviso di ricevimento di atti spediti dal ricorrente nei termini del procedimento in corso nei suoi confronti, considerato che la difficoltà di smistamento tra gli uffici dei plichi che pervengano non è ragione sufficiente per giustificare l'adozione di provvedimenti di diniego, trattandosi eventualmente di inefficienza organizzativa non addebitabile al ricorrente, e che, infine, i provvedimenti impugnati non sono stati emanati a breve, entro il 30 giugno 2012, ma il 17 luglio successivo, si deve affermare che l'Amministrazione, nel quadro della reciproca, leale cooperazione con i privati ed avendo anche utilizzato tempi più lunghi, avrebbe dovuto attivarsi per il reperimento della documentazione ovvero sollecitare il ricorrente ad adempiere assegnandogli un nuovo pur breve termine.

Il censurato difetto d'istruttoria sussiste perciò anche per questo profilo.

4. Per le ragioni che precedono l'appello è fondato e deve quindi essere accolto

Con il decreto citato l'Ufficio Scolastico Regionale ha voluto sanare l'attività svolta fino a quel momento dall'Istituto Centro Studi Sannitico decretando la retroattività del riconoscimento dello status paritario e riconoscendo, con la medesima decorrenza, la validità anche dei diplomi di qualifica.

L'amministrazione scolastica omette di considerare che la carenza dello status di scuola paritaria in capo al "Centro Studi Sannitico" nell'anno scolastico 2012/2013 posta alla base del provvedimento di decadenza è da attribuirsi sul piano eziologico esclusivamente ad un illegittimo provvedimento di diniego della stessa



amministrazione scolastica, l'USR Campania. L'amministrazione, altrimenti detto, pone a fondamento dell'impugnato decreto di depennamento quella stessa carenza di status determinata da un suo precedente, illegittimo provvedimento di diniego, annullato dal Consiglio di Stato svariati anni prima. Vero è che il suddetto diniego, e la conseguente circostanza che il Centro Studi non fosse un istituto paritario nell'a.s. 2012/13 e pertanto non abilitato allo svolgimento degli esami in sede, non avrebbero dovuto assumere rilevanza alcuna sul piano giuridico - e comunque non tale da assurgere a elemento concludente e dirimente - in sede di adozione del provvedimento. Consta, invece, che proprio tale circostanza, meramente fattuale, sia stata valorizzata in misura assorbente dal dirigente scolastico ai fini del gravato decreto di decadenza. In senso opposto, e, a parere di questa difesa, ingiustificatamente, alcun effettivo rilievo il medesimo dirigente mostra di attribuire, nella sua valutazione, al contenuto dispositivo del provvedimento abilitativo adottato all'esito del giudizio di annullamento del diniego né tampoco alla circostanza che il medesimo diniego, essendo stato annullato con efficacia retroattiva, fosse da ritenersi invalido ed inefficace sin dall'origine e quindi irrilevante dal punto di vista giuridico (vale a dire, *tamquam non esset*). Più verosimilmente la carenza dello status di scuola paritaria, in quanto originata da un provvedimento poi caducato, avrebbe dovuto essere apprezzata in termini di mera circostanza di fatto, inidonea come tale a rilevare sul piano giuridico quale premessa su cui incardinare la statuizione provvedimentale oggetto del presente gravame caducatorio.

Tale errore appare, a tutta evidenza, riconducibile, nella sua genesi, a una lettura monca, parzialmente sbilanciata e sicuramente non complessiva delle risultanze documentali. Più nel dettaglio il provvedimento di depennamento risulta eccessivamente svalutativo di talune evidenze favorevoli al ricorrente e censurabile nella misura in cui enfatizza il dato del difetto dello status di parità scolastica in capo all'istituto scolastico al momento del rilascio del titolo di qualifica, circostanza quest'ultima che, per il combinato effetto della sentenza di annullamento e del decreto di riconoscimento, degrada, come evidenziato, a mero fatto. Nella valutazione del dirigente, l'apprezzamento dell'assenza del requisito della parità è del tutto avulso dalla



considerazione della portata retroattivamente caducatoria della pronuncia di annullamento del diniego e, soprattutto, dalla giusta considerazione della natura ampliativo-espansiva del provvedimento di riconoscimento *ex tunc* dello status di scuola paritaria. Neppure traspare dalla motivazione, alcuna considerazione circa la meritevolezza di tutela degli affidamenti legittimi ingenerati in capo al ricorrente dal provvedimento abilitativo tanto più ragionevolmente coltivati in considerazione della sua espressa decorrenza retroattiva. Più precisamente, nell'impostazione motivazionale privilegiata dalla pronuncia oggetto di gravame è del tutto omessa qualsivoglia apprezzamento delle esigenze di tutela dell'affidamento, fatalmente frustrato da un "ripensamento" così tardivo della stessa amministrazione che di fatto pone nel nulla il provvedimento di riconoscimento dell'USR Campania del 2016 in violazione dello stesso giudicato formatosi sulla sentenza di accertamento della cessata materia del contendere (sent Cons St n 3676/19 pubblicata il 04/07/19). Risulta, in uno alla segnalata vulnerazione dell'aspettativa dell'istante, radicalmente obliterata, altresì la necessità che venga sempre assicurata la effettività della tutela giurisdizionale. È indubbio, infatti che l'effettività di tutela verrebbe irrimediabilmente frustrata qualora si ritenesse che l'efficacia caducatoria della sentenza di annullamento non investa anche gli effetti dannosi, *medio tempore* prodottisi, dell'atto illegittimo caducato. Il dirigente non sembra aver tenuto in debito conto la circostanza che il provvedimento adottato dall'USR Campania nel 2016 oltre ad accordare la parità scolastica con efficacia retroattiva sin dall'a.s. 2012/13, ha **disciplinato anche la situazione degli alunni medio tempore diplomatisi presso l'istituto**. In relazione a quest'ultimo aspetto, del tutto trascurato dal dirigente, il suddetto provvedimento disponeva l'aggiornamento degli esiti degli esami e dell'anagrafe degli alunni (art 3 "È fatto obbligo alla gestione inserire ed aggiornare tempestivamente tutti i dati riportati nell'anagrafe delle scuole paritarie, nelle rilevazioni integrative, degli esiti degli esami, dell'anagrafe degli alunni e ogni altra rilevazione di dati che l'Amministrazione decida di attivare".)

L'amministrazione scolastica riconoscendo retroattivamente la parità scolastica ha, quindi, posto rimedio, con una sostanziale *restitutio in integrum*, alle conseguenze di una illegittimità in cui essa stessa era incorsa. Se l'amministrazione avesse agito



legittimamente sin dal primo momento, in sede di riscontro della istanza ampliativa di riconoscimento presentata dall'istituto di Durazzano, la ricorrente non avrebbe subito il lamentato depennamento né la risoluzione *ante tempus* del contratto di lavoro né la forzosa rinuncia dei successivi incarichi, risultando *ab origine* in possesso di un titolo avente indiscutibile valore legale.

Concludendo sul punto, non può sottacersi l'illogicità, oltre che la manifesta ingiustizia, del decreto di depennamento nella misura in cui prospetta conseguenze ulteriormente pregiudizievoli a carico di coloro, e segnatamente dell'istante, che abbiano conseguito il titolo presso il Centro Studi Sannitico, disconoscendone il valore legale e disponendo la loro estromissione dalla graduatoria.

Invero la ricorrente allegando alla domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto il titolo di qualifica conseguito presso l'istituto paritario in esame ha agito con la ragionevole e legittima consapevolezza, fondata su un decreto emesso dalla stessa amministrazione scolastica, oggi resistente, e su plurime sentenze della Giustizia Amministrativa, di vantare un titolo rilasciato da un istituto scolastico riconosciuto paritario sin dal 2012. Tale ultima circostanza esclude in radice la configurabilità delle fattispecie cui il DM 640/17 all'art 8 co 4 ricollega la sanzione massima della estromissione ossia il mendacio e la falsità documentale poste a fondamento del provvedimento impugnato (*“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445*) ostandovi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo. Non sembra, infatti, potersi revocare in dubbio la circostanza che la dichiarazione, per potersi definire non corrispondente a verità, quale manifestazione di un deliberato travisamento della verità stessa, deve essere dolosamente mendace, non certamente solo erronea o resa in buona fede sulla base di una interpretazione non dolosamente errata della normativa. Va ricordato che il consolidato insegnamento della Corte di legittimità (Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cass. Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593) esclude il



dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo.

Conclusivamente deve ritenersi che la buona fede e il legittimo affidamento nella validità del titolo, suscitato dall'inequivoco tenore del decreto di parità e dagli arresti pretori di annullamento (Cons St sentenza n. 5211/2015) e di cessata materia del contendere (Tar Napoli sentenza 3676/19; Cons. St 1094/16), vietino - anche nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità del titolo - che possa fondatamente ravvisarsi in capo al ricorrente, con il rigore accertativo ed interpretativo imposto dalla natura sanzionatoria e massimamente afflittiva del provvedimento di depennamento e dal carattere tassativo delle cause di decadenza, l'elemento soggettivo del dolo (o della colpa) richiesto dalla fattispecie espulsiva di cui all'art 8.4 DM 640/17. La configurabilità della fattispecie sostanziale presupposta dalla suddetta sanzione risolutoria prevista dal DM 640/17 è esclusa in concreto per difetto dell'elemento soggettivo della condotta sanzionata.

Insomma la conclusione cui è pervenuta l'amministrazione con l'impugnato decreto è contraddetta dalla evidenza dei fatti, illogica e immotivatamente lesiva degli affidamenti ragionevolmente e legittimamente suscitati da un provvedimento della stessa amministrazione resistente e tardivamente disconosciuto in modo indiretto.

La intrinseca contraddittorietà dei diretti risvolti applicativi del decreto di decadenza ne minano alla radice l'impianto argomentativo risultando, nel merito, per le ragioni in parte già esposte, non convincente, al di là della sua stringata formulazione motivazionale.

Proprio in relazione a tale ultima osservazione va evidenziato che nella ermetica valutazione del dirigente, la retroattività del riconoscimento della parità, in uno alla retroattività degli effetti caducatori della sentenza di annullamento del precedente diniego, non autorizzano, per oscuri motivi, a ritenere i titoli di studio conseguiti dagli studenti alla stregua di titoli validamente rilasciati da una scuola paritaria e come tali aventi valore legale. Così opinando, però, si giungerebbe al risultato paradossale ed insieme contraddittorio di dover considerare l'istituto scolastico in questione come



paritario a taluni effetti e non paritario ad altri, in spregio al dettato di cui al co 2 dell'art unico L 62/00 (*“Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi **valore legale**, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.”*) da cui si evince che **la natura paritaria di un istituto scolastico è fatta consistere dal legislatore proprio nella esclusiva idoneità dello stesso a rilasciare titoli di studio aventi valore legale**. Ne segue che i due aspetti - parità scolastica e valore legale dei titoli - non possono essere scissi come erroneamente supposto dall'amministrazione che, pur riconoscendo e dando atto della incontrovertibile retroattività del decreto di riconoscimento della parità scolastica, nondimeno esclude, senza darne argomentata e convinta (e quindi convincente) spiegazione, la idoneità dello stesso a conferire, con la stessa decorrenza temporale, valore legale ai titoli rilasciati (*l'ente gestore non risulta destinatario di alcuna autorizzazione allo svolgimento di esami di qualifica triennale, né ad essa si fa cenno nei provvedimenti giurisdizionali che hanno dato luogo al riconoscimento della parità ex post;*)

È bensì noto che, in generale, gli effetti del provvedimento amministrativo si producono per il futuro, salvo alcune ipotesi di retroattività del provvedimento amministrativo, che sono da considerarsi eccezionali, a tale regola generale fa eccezione, tuttavia, la retroattività del provvedimento amministrativo disposta, come avvenuto nella specie, per espressa volontà della pubblica amministrazione. Tale potere, incontra un limite nella tutela dell'affidamento ingenerato e nel principio di buona fede che deve informare anche i rapporti tra pubblica amministrazione e soggetto inciso dai pubblici poteri. Esigenze di tutela, quelle sopra menzionate, che nel caso di specie, venendo in rilievo un provvedimento espansivo – ampliativo (riconoscimento della parità scolastica) e non ablativo - restrittivo, verrebbero frustrate illegittimamente nell'ipotesi opposta ossia proprio ove, in linea con la pronuncia gravata, si sostenesse l'irretroattività del decreto di riconoscimento della parità e si ritenesse, per converso, retroattiva la nota interna dell'Ufficio scolastico provinciale di



Benevento che di fatto ha eliso, senza specificarne peraltro i motivi, a distanza di molti anni, gli effetti del decreto di parità dell'USR Campania, peraltro organo gerarchicamente superiore, adottata nell'anno 2016.

Questa prospettazione risulta corroborata dalla consolidata giurisprudenza amministrativa secondo cui la regola di irretroattività del provvedimento amministrativo opera con carattere di assoluta inderogabilità per i provvedimenti limitativi della sfera giuridica del privato, ma non per quelli di essa ampliativi (C. Stato, sez. VI, 11-11-2008, n. 5623).

Nel caso che ci occupa è evidente che la vulnerazione della sfera soggettiva dei terzi, tra cui si annovera anche il ricorrente in qualità di diplomato presso l'Istituto paritario in esame, discenderebbe proprio dall'applicazione della regola della irretroattività al provvedimento dell'USR Campania in spregio al suo chiaro tenore dispositivo.

In senso favorevole alla tesi difensiva milita del resto anche la circostanza che la retroattività del provvedimento amministrativo di riconoscimento dello status di scuola paritaria fosse giustificata dalla necessità avvertita dalla stessa Amministrazione procedente di adeguare la situazione di diritto ad una situazione di fatto preesistente non adeguatamente accertata in sede di istruttoria procedimentale come acclarato dal Consiglio di Stato nella sentenza n 5211/2015 del 16.11.15. In sede di giudizio era infatti emerso chiaramente il difetto di istruttoria in cui era incorsa l'amministrazione scolastica competente (USR Campania) al riconoscimento dello status di scuola paritaria sotto un duplice profilo. Come sopra più dettagliatamente esposto. l'organo ispettivo dell'Ufficio scolastico regionale, deputato alla verifica della sussistenza dei requisiti al cui riscontro la L 62/00 subordina il riconoscimento della parità scolastica, si era limitato a constatare la sola inaccessibilità di alcuni locali dell'istituto richiedente e non anche la loro oggettiva inidoneità. Sulla base di tale riscontro meramente apparente l'amministrazione aveva poi denegato lo status richiesto senza completare l'istruttoria con una nuova visita ispettiva ancora possibile poiché ancora in termini rispetto alla data di conclusione del procedimento. Sotto altro profilo l'amministrazione aveva negato lo status di scuola paritaria al Centro Sannitico sulla base di una ritenuta carenza di documentazione rivelatasi in sede di giudizio infondata.



Il rilievo ostativo al riconoscimento dello status, infatti, fondava sull'assunto secondo cui la consegna degli atti *brevi manu* precludesse la trasmissione tempestiva degli stessi a mezzo posta ciò che è di fatti avvenuto come è emerso dalle risultanze documentali del giudizio.

Dalla documentazione allegata risulta provato che l'istituto aveva provveduto al tempestivo espletamento di tutte le verifiche tecniche richieste all'ottenimento del reclamato status

In ultima analisi la gravata esclusione dalle graduatorie presta inoltre il fianco a molteplici censure sotto diversi profili impugnatori, in particolare, della motivazione laconica, tautologica e affatto convincente, per avere, in modo acritico, recepito in motivazione senza svolgere alcun sindacato, anche solo estrinseco, sugli accertamenti, il contenuto della circolare dell'Ufficio Scolastico di Benevento, richiamata in modo apodittico, a supporto della decisione. Non risulta svolta alcuna valutazione nemmeno in relazione alla contraddittorietà della stessa circolare rispetto al provvedimento del 2016 adottato da altro plesso, sovraordinato peraltro, della stessa amministrazione di pari grado (USR Campania) che riconosce retroattivamente la parità scolastica all'istituto scolastico in oggetto sin dall'a.s. 2012/13.

II.c) Violazione e falsa applicazione art. 3, 7, 10, 10 bis l. 241/90 – Violazione e falsa applicazione del DM 640 del 30 agosto 2017 art 8.4; L'art 8.2 lett d) DM 640/17 – Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere per sviamento, travisamento – Illogicità manifesta – carenza dei presupposti di fatto e di diritto – disparità di trattamento – difetto e/o assenza di istruttoria e di motivazione – lesione delle garanzie partecipative – Violazione del principio di ragionevolezza – Contraddittorietà in atti – Mancata ponderazione di elementi rilevanti – Violazione del principio di eguaglianza e non discriminazione e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 cost.) – Elusione e/o violazione del giudicato e difetto di attribuzione

L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver



prima coinvolto l'istituto nel procedimento finalizzato alla mancata qualifica di istituto parificato in assenza di adeguata e specifica istruttoria.

Il gravato provvedimento è inficiato da un evidente eccesso di potere altresì per contraddittorietà ed illogicità manifesta rispetto al decreto dell'USR Campania n. 360 del 11/01/2016 che ha riconosciuto la parità scolastica in favore del "Centro Studi Sannitici" a far data dall'anno scolastico 2012/2013.

Contrariamente a quanto statuito dall'USR del Veneto a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 2015 si è ritenuto che il medesimo istituto non fosse abilitato allo svolgimento di esami di qualifica triennale per il medesimo anno scolastico 2012/2013.

Evidente, dunque, anche la violazione ed elusione del giudicato di cui alla citata sentenza n. 5211 del 2015, che ha disposto il riconoscimento a far data dall'anno scolastico 2012-2013 nonché del giudicato di cui alla sentenza Tar Napoli 3676/19 pubblicata il 04/07/19 che ha dichiarato cessata la materia del contendere avendo l'Ufficio Scolastico Regionale, con provvedimento n. 360 del 11/01/2016 riconosciuto la parità scolastica a far data dall'anno scolastico 2012/2013. (Si legge in quest'ultima pronuncia: *«In corso di causa, a seguito di pronunce giudiziali intervenute su altro contenzioso tra le medesime parti sempre in tema di riconoscimento della parità scolastica (cfr. TAR Napoli, sez. IV, n.3861/2014; Cons. Stato n.5211/2015), l'Ufficio Scolastico Regionale, con provvedimento n.360 del 11/01/2016, ha riconosciuto la parità scolastica all'istituto ricorrente con decorrenza a far data dall'anno scolastico 2012/2013. La portata dispositiva del provvedimento testé menzionato, involgendo anche gli aanni successivi all'anno scolastico 2012/2013, ha, perciò, determinato il conseguimento, in via stragiudiziale, dell'utilità sostanziale perseguita dal ricorrente con il presente gravame (conseguimento dello status di scuola paritaria) e conseguentemente, sul piano processuale, la cessazione della materia del contendere. È noto, infatti, che il discrimen tra sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e cessazione della materia del contendere è individuato dai giudici amministrativi nel carattere non satisfattivo o satisfattivo dei provvedimenti successivamente adottati dall'Amministrazione in relazione alla fattispecie in esame (cfr. TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368. "nel processo amministrativo le due figure della sopravvenuta carenza di interesse, prevista dall'art. 35 comma 1, lett. c), c.p.a., e della cessazione della materia del contendere,*



pur determinando entrambe l'improcedibilità del ricorso, si differenziano nettamente per la diversa soddisfazione dell'interesse leso, atteso che la sopravvenuta carenza di interesse opera solo quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova valutazione dell'assetto del rapporto tra P.A. e l'amministrato; al contrario, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente soddisfacente dell'interesse azionato; inoltre, proprio perché la valutazione dell'interesse alla prosecuzione dell'azione spetta unicamente al ricorrente, la sua carenza può essere conseguenza anche di una valutazione esclusiva dello stesso, in relazione a sopravvenienze anche indipendenti dal comportamento della controparte").

Il certificato di qualifica rilasciato, per effetto del riconoscimento ottenuto a seguito della citata sentenza del Consiglio di Stati n. 5211 del 2015, dalla Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico attestante il conseguimento del diploma - così come i verbali di scrutinio e il registro degli esami - è atto pubblico avverso il quale non risulta proposta querela di falso.

E', dunque, evidente che l'attività istruttoria circa il riconoscimento del requisito di scuola paritaria avrebbe dovuto essere compiuta presso l'Istituto ricorrente e non altrove. L'amministrazione avrebbe dovuto, difatti, chiedere il possesso del titolo relativo alla parità scolastica all'Istituto ricorrente, così da consentirgli anche di partecipare al procedimento: è evidente che gli effetti negativi del mancato riconoscimento della parità da parte dell'USR veneto non possono che ricadere, innanzitutto, sull'istituto Sannitico ricorrente.

L'acclarato riconoscimento del titolo, per effetto della sentenza passata in giudicato del Consiglio di Stato e del conseguente decreto di riconoscimento dell'USR della Campania dell'11.1.2016, ha, altresì, come ulteriore necessaria conseguenza che il dirigente scolastico dell'istituto sannitico, pubblico ufficiale, ha correttamente, e senza incorrere in alcuna condotta illecita, rilasciato i titoli per l'anno scolastico 2012/2013. Appare evidente, dalla decadenza impugnata, che l'Amministrazione non abbia effettuato alcuna istruttoria né abbia fornito prove in ordine alla contestazione del diploma rilasciato per gli anni 2012/2013: si fa, difatti, generico riferimento a non meglio precisate comunicazioni dell'UAT di Benevento.



Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto nel provvedimento gravato, l'espressa previsione della retroattività degli effetti del decreto di parità, ribadita anche nelle pronunce succitate del Consiglio di Stato e del TAR Campania, vale a sanare retroattivamente tutti i titoli frattanto rilasciati dall'istituto paritario. Retroattività affermata anche dal Consiglio di Stato nelle due ordinanze n. 6767 del 2020 e n. 6768 del 2020, entrambe del 23.11.2020, che, in riforma delle ordinanze del Tar Veneto, hanno, citando letteralmente, ulteriormente statuito che l'istituto scolastico sannitico "è stato riconosciuto paritario con effetto retroattivo".

Il riconoscimento ex tunc della parità scolastica ottenuta con provvedimento 360/16 dell'USR Campania ed il connesso annullamento giudiziale dei precedenti decreti di diniego (n. 2/DS2 e n. 3/DS2 del 17 luglio 2012) ad opera della citata pronuncia del Consiglio di Stato rendono del tutto illegittimo il contenuto del gravato provvedimento che, del tutto immotivatamente, ritiene che i titoli rilasciati dall'istituto paritario non siano equiparabili a quelli rilasciati dalla scuola statale.

Dette conclusioni denotano una illogicità manifesta ed una evidente carenza d'istruttoria che inficia insanabilmente il provvedimento impugnato ed evidenziano che non è stato effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria che essendo stata esclusa dal procedimento non ha potuto chiarire la validità dei propri titoli già a far data dal 2012/2013.

Non vi è traccia di alcuna comunicazione all'istituto paritario circa presunte irregolarità o incompletezza dei titoli frattanto rilasciati.

Erra difatti l'amministrazione nel ritenere che il "Centro Studi Sannitico" non fosse un Istituto Paritario nell'anno scolastico 2012/2013. Difatti, con decreto n. 360 dell'11 gennaio 2016, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, a seguito di un contenzioso, ha riconosciuto il "Centro Studi Sannitico" come scuola paritaria con decorrenza dall'anno scolastico 2012/2013;

Tale riconoscimento è valido anche in riferimento agli atti giuridici adottati antecedentemente al sopra menzionato decreto n. 360 dell'11 gennaio 2016 trattandosi di riconoscimento retroattivo a seguito di pronuncia giurisdizionale.

La sentenza adottata dal Consiglio di Stato produce effetti facendoli retroagire nel



tempo (*tempus regit actum*). Gli effetti, cioè, si producono ancor prima della data di perfezionamento dell'intera fattispecie giuridica, da cui essi derivano.

In seguito al riconoscimento della parità scolastica (TAR Napoli, sez. IV 3861/2014; Cons. Stato n. 5211/2015) come sopra evidenziato l'USR della Campania con prov. 360/2016, ha riconosciuto la parità scolastica dell'istituto ricorrente. Orbene, la portata dispositiva del provvedimento involge gli anni dal 2012/2013 e pertanto tutti i diplomi rilasciati da suddetta data sono da considerarsi conseguiti presso una scuola paritaria riconosciuta a tutti gli effetti di legge. Intervenuta una decisione di annullamento in seguito a ricorso giurisdizionale o straordinario, l'atto va rinnovato 'ora per allora', avendo l'Istituto Sannitico diritto ad essere reintegrato nella stessa posizione che gli spettava al momento in cui è stato adottato l'atto invalido. E', difatti, evidente che il rimedio impugnatorio del ricorso dinanzi al Giudice amministrativo produce effetti demolitori del gravato provvedimento, effetti che retroagiscono al momento della domanda, nel caso specifico di riconoscimento, dunque a far data dall'anno scolastico 2012/2013, cioè, a far data dalla domanda di riconoscimento: com'è noto l'annullamento del G.A ha come effetto quello di considerare l'atto illegittimo annullato come se non fosse mai esistito.

Ma anche, e soprattutto, che la stessa Amministrazione datore di lavoro ha poi, inequivocabilmente, operato il riconoscimento della parità con pieno effetto *ex tunc*, a partire dalla richiesta, senza alcuna limitazione o condizione.

L'istituzione scolastica privata, ottenuta la parità, si pone pertanto, a partire dal riconoscimento, sullo stesso piano della scuola pubblica.

Le scuole paritarie, infatti, si qualificano proprio per essere "pari", cioè equipollenti a quelle statali, "a tutti gli effetti", in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, ai sensi del comma 2 dell'art. 1 l. 62 del 2000 ("Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono



caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”).

Tra le facoltà vi è quella dello svolgimento di esami e di conferimento dei diplomi triennali di qualifiche professionali, per i quali non è previsto, allo stato, alcun intervento autorizzativo da parte dell'autorità scolastica pubblica

III. Violazione degli artt. 2, 3, 7, 8, 10, 10 bis ss. 1. 241/90 smi; Eccesso di potere per violazione del principio del giusto procedimento – Difetto di motivazione e di istruttoria – Manifesta ingiustizia – Violazione del principio di proporzionalità – Travisamento dei fatti – Carenza dei presupposti di fatto e di diritto – Omessa ponderazione della situazione contemplata – Violazione del principio di legalità, trasparenza, giusto procedimento, partecipazione e leale collaborazione – Violazione del principio del legittimo affidamento e del buon andamento della p.a. (artt. 3 e 97 Cost) – Ingiustizia manifesta.

Il provvedimento gravato è stato adottato palesemente in violazione al principio del "giusto procedimento", principio prima affermato dalla giurisprudenza e poi fatto proprio dalla legge sul procedimento, che impone all'amministrazione di svolgere una puntuale e completa istruttoria, tramite l'acquisizione degli elementi di fatto e diritto caratterizzanti la fattispecie concreta, al fine della comparazione di interessi pubblici e privati in gioco e garantendo la corretta ed effettiva partecipazione procedimentale. La pubblica amministrazione, infatti, non può prescindere dall'esame degli interessi coinvolti; solo in seguito all'esame di tutti gli elementi predetti potrà adottare i provvedimenti più opportuni a regolare il caso concreto.

Nella specie, se l'amministrazione avesse provveduto a raccogliere tutte le necessarie informazioni, avrebbe potuto verificare l'esistenza del riconoscimento della parità scolastica in favore dell'Istituto interventore.

Il comportamento della p.a. viola le norme sul procedimento amministrativo oltre che i principi di imparzialità e buona amministrazione ex. art. 97 Cost. Il principio di imparzialità che caratterizza l'azione amministrativa impone che l'adozione di qualsiasi provvedimento amministrativo sia logicamente preceduta da un puntuale accertamento dei fatti e dalla valutazione di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti,



ai fini dell'individuazione del prevalente interesse pubblico concretamente perseguito.
(cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 13 aprile 2014, n. 3567). 8

La p.a. ha, dunque, gravemente travisato gli elementi di fatto e diritto relativi al caso in esame, emanando un provvedimento del tutto illogico ed irrazionale che viola i principi di cui all'art. 3 e 97 Cost.

2. 2. – Il procedimento in esame non è stato neppure preceduto dall'avviso di avvio del procedimento (art. 7 l. 241 del 1990 smi).

Di conseguenza, alcuna possibilità di leale partecipazione è stata consentita alle parti attraverso la presentazione di memorie e documenti (artt. 10 e 10 bis l. 241 del 1990 smi), che di certo avrebbero determinato l'amministrazione ad una corretta attività istruttoria (del tutto carente) con una altrettanto certo esito diverso e nel senso della non adozione dell'illegittimo qui gravato.

Invero, per effetto delle disposizioni di cui agli artt. 7, 10, 10 bis l. n. 241/1990 smi, l'amministrazione ha l'obbligo/onere di consentire la partecipazione del privato al procedimento, avendo l'obbligo/onere di consentire al privato la presentazione di memorie e documenti e, soprattutto, di valutare le osservazioni svolte dal privato coinvolto nel procedimento amministrativo, onde poter legittimamente comunicare eventuali motivi ostativi alle ragioni del privato, configurandosi, in mancanza anche difetto di istruttoria e di motivazione.

I rilievi sopra riportati evidenziano le macroscopiche carenze istruttorie del procedimento di annullamento in autotutela della nomina e del decreto di risoluzione e di depennamento

ooOoo

Tanto premesso, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe,

C H I E D E

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, previa fissazione dell'udienza di comparizione e di discussione della causa fra le parti, così



provvedere

1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Belluno
2. Nel merito, accertata l'illegittimità del decreto di decadenza e revoca per i motivi di diritto esposti, previa, se del caso, disapplicazione degli stessi ai sensi degli artt 4 e 5 L.A.C., dichiararsi l'illegittimità della risoluzione anticipata del contratto con ogni conseguenza giuridica ed economica e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto - terza fascia personale ATA - per il profilo di collaboratore scolastico con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita dei successivi incarichi;
3. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>



Si allegano: certificato di servizio, Decreto di rettifica e risoluzione cedolini DM 640/17

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato la ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risulta titolare di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 – 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione per l'anno 2015 che si allega:

Avv. Gianluca Corriere

Avv. Giuseppe Tescione



PROCURA

RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 83, III° COMMA, Ultima parte cpc

Il Sottoscritto DELLE CORTI GIUSEPPE nato il 4/04/68 a
VIARCIANISE () e res.te in VIARCIANISE (CE) alla
Via CLAUDIO 32 (C.F.: DLLGPP63A04E9325)
delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase, stato e grado del giudizio, e fasi
conseguenti e successive, ivi compreso eventuale giudizio di appello, di esecuzione ed il
giudizio di opposizione, del procedimento innanzi al Tribunale di
VIGERBO nei confronti di
MIUR, gli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca
Corriere del Foro di S. Maria C.V. ai quali si conferisce ogni più ampia facoltà di legge ivi
comprese quelle di proporre domande riconvenzionali, chiamare in giudizio i terzi, per
svolgere nei loro confronti qualsiasi domanda, ragione od eccezione, farsi sostituire,
nominare altri avvocati, procuratori e domiciliatari, nonché quella di transigere, conciliare
e abbandonare il giudizio, disponendo ogni diritto in contesa, di accettare e ricevere
pagamenti, quietanze, rinunciare e accettare rinunce agli atti del giudizio con promessa di
rato e valido.

Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati difensori in Caserta, Via Roma 8. PEC:
giuseppe.tescione@avvocatismcv.it; avv.gianluca.corriere@pec.it.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.lgs. n. 28/2010, della
possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di
cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'espletamento del
procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Avendo ricevuto informazione di quanto previsto dal Dlgs 30 Gennaio 2003 n. 196, ai sensi
dell'art 13 del D Lgs medesimo, si acconsente al trattamento dei dati forniti nel modo e
nelle forme che, ad insindacabile giudizio del nominati difensori, saranno ritenuti più
opportuni ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale conferito.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art.
18, comma 5 D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M: Giustizia n. 48/2013.

firma del Curat. Giuseppe

E' autentica

